


CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA



Gruppo consiliare

Partito Italia dei Valori – Di PIETRO

Proposta di Legge Regionale per la Liguria di iniziativa del Consigliere:

Carmen Patrizia MURATORE

avente per oggetto:

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono; per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell'amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992 n° 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

Genova, 10 aprile 2008

RELAZIONE alla Proposta di Legge Regionale per la Liguria

L'amianto in Italia e in Europa rappresenta un'emergenza sanitaria ed ambientale. Tale emergenza, secondo i dati più accreditati, è destinata a protrarsi per oltre in ventennio. In Italia, secondo i dati e le stime raccolte dalla Associazione Italiana degli Esposti all'amianto (AIEA) i morti per amianto si avvicinano al consistente numero di 4.000 ogni anno.

Vi sono sparsi per tutto il territorio nazionale 32 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto. I lavoratori che hanno presentato domanda all'INAIL al fine di ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 8 comma 13 della legge 257/92 e successive modifiche perché esposti all'amianto per almeno 10 anni sono stati circa 600.000.

E' ragionevole calcolare, che in relazione a periodi di esposizioni inferiori ai dieci anni i lavoratori esposti in generale siano stati almeno il doppio. In alcune Regioni e in alcune città l'impiego dell'amianto è stato più importante.

L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché – già negli anni 40 del secolo scorso – fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.

L'amianto rappresenta quindi un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate.

Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc. L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

Esse insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10 – 15 per l'asbestosi ad anche 20 – 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

Oltre trentacinque anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte – dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato – in Friuli Venezia Giulia – a Monfalcone -, in Veneto a Porto Marghera – e in Lombardia – a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto S. Giovanni – portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei cosiddetti "libretti sanitari individuali", il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.

Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n° 257 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.

Purtroppo in questi ultimi quattordici anni la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio sono rimasti inattuali aspetti fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi e, solo nel 1999, si è svolta la 1° Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge.

Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n°257 del 1992; sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti.

L'emergenza amianto non è però finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dai vestiti portati a casa e i cittadini che vivono nelle vicinanze delle fabbriche.

Il 12 e 13 Novembre 2004 si è svolta a Monfalcone la Conferenza Nazionale sull'amianto nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto finalizzata alla completa eliminazione della "fibra-Killer" dall'Italia entro il 2015.

Il 22 ed il 23 Settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza Europea sull'amianto. In questa sede è stato sottolineato come l'amianto sia la causa principale di tumori determinati dallo svolgimento di attività professionali. La presenza di prodotti contenenti amianto nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'ambiente continuano a provocare l'insorgenza di malattie ed un alto livello di mortalità.

La Conferenza Europea sull'amianto si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione che indica le iniziative necessarie da adottare in Europa e in tutto il mondo per porre fine – entro un ventennio – alla presenza dell'amianto nel mondo.

Per quanto concerne l'Italia, per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire nel nostro Paese, tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e la creazione del "Fondo per le vittime dell'amianto".

A livello regionale occorre definire leggi in tutte le Regioni che attuino il monitoraggio e la programmazione degli interventi di bonifica, la sorveglianza sanitaria, nella ricerca di convergenze operative con gli altri soggetti Istituzionali e sociali.

In funzione dell'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 n° 257 è stato approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con deliberazione numero 105 il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" detto anche Piano Regionale Amianto Liguria (PRAL).

Le azioni specifiche che costituiscono la direttrice di azione del Piano hanno riguardato e tuttora riguardano:

- la conoscenza del rischio (cosa significa e come svolgere il censimento per giungere all'individuazione delle situazioni a rischio)
- la formazione dei soggetti coinvolti nei rischi per la esposizione alle fibre d'amianto (preparazione professionale su due livelli – operativo e gestionale – di tecnici ASL)
- il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (procedure riguardanti la valutazione del rischio)

- gli indirizzi in materia di smaltimento dei rifiuti (rilevazione della potenziale domanda e determinazione della relativa offerta articolata per Provincia e proiettata sul contingente attuale e sulla programmazione futura)
- la sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica (rivolta agli attuali ed agli ex lavoratori esposti; monitoraggio delle patologie)

Le azioni sviluppate dalla Regione si sono concretate sia con la sensibilizzazione sulle problematiche strettamente legate al prodotto, sia con l'individuazione di forme di collaborazione per la diffusione dell'informazione attraverso iniziative mirate.

Le iniziative attuate si sono dimostrate particolarmente opportune in relazione al fatto che la Regione Liguria, nel quadro delle attività connesse con l'attuazione del Piano Regionale Amianto, ha avviato da tempo ulteriori azioni che traggono origine e presupposto da quanto portato a compimento nella prima fase operativa di acquisizione di informazioni e conoscenze.

La Proposta di Legge che segue vuole dare una risposta ai problemi posti dall'uso industriale dell'amianto in Liguria e dalla sua presenza in natura sul territorio, una proposta che segue la legge 22/2001 della Regione Friuli Venezia Giulia, che coglie le parti migliori dei piani della Campania e della Lombardia, nonché quelle della legge approvata in Sardegna.

La Proposta di Legge intende affrontare inizialmente il problema sanitario, particolarmente quello epidemiologico e della registrazione dei lavoratori esposti, nonché la loro sorveglianza sanitaria.

Deve essere verificato se gli studi e le esperienze fin qui svolte depongono a favore di una possibile generalizzazione della diagnosi precoce del tumore dei polmoni ed eventualmente promuovere ricerche in proprio, ad esempio per verificare, sempre nel campo della diagnosi precoce, se certi indicatori siano utili a prevedere un mesotelioma negli ex esposti.

La novità, se così si può dire, è rappresentata dal registro degli esposti e degli ex esposti all'amianto il cui scopo è quello di avere sottomano gli elenchi di coloro che sono esposti a fini conoscitivi e di sorveglianza sanitaria.

I singoli esposti iscritti potranno pure ottenere agevolazioni di ordine legale e previdenziale. Certo non tutto è stato risolto per definire chi deve essere iscritto nel registro, ma è certo che la Commissione Regionale prevista, nonché la Conferenza Regionale annua saranno in grado di definire come procedere nella definizione degli esposti da inserire nel registro.

A partire dai dati relativi alle richieste di riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge 257/1992 e successive modifiche si può calcolare che il numero di lavoratori e di cittadini fortemente esposti all'amianto possa essere compreso fra il 20.000 e i 35.000. Lo sforzo che le ASL devono sopportare per redigere il registro degli esposti, quindi per promuovere attivamente (tramite raccolta di dati presso gli Enti previdenziali e sanitari) e passivamente, con denunce proprie degli esposti che richiedono un grande lavoro di informazione, nonché un ulteriore coinvolgimento dei medici di medicina generale, possono richiedere l'aumento dell'organico dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e un finanziamento che può essere pari al 30% del fondo stabilito. Il problema sanitario è tanto importante quanto lo è quello ambientale.

La Proposta di Legge raccoglie però oltre che esperienze anche l'attuale legislazione che stabilisce la registrazione conoscitiva della presenza dell'amianto in ogni territorio e per ogni attività (mappatura e censimento dell'amianto), al seguito delle quali poter decidere,

definendo le priorità, quali bonifiche da effettuare, con quale modalità, quindi stabilendo la formazione per gli operatori che saranno impiegati in questa attività.

Tutto ciò richiede un Piano Regionale Amianto che deve essere predisposto con il contributo di tutti i soggetti interessati, non solo tecnici e gli esperti; per la sua costruzione si deve pensare al coinvolgimento dei comuni, dei lavoratori interessati, dei sindacati, delle Associazioni e dei movimenti che si sono occupati del problema.

Il punto di partenza del piano è senza dubbio la Conferenza Regionale, nella quale si fa il punto della situazione, delle cose che sono state fatte, di quelle che mancano e si definiscono le linee per la sua costruzione.

Molti lavoratori e cittadini hanno subito pesanti danni alla salute a causa dell'esposizione all'amianto. Non sempre è facile dimostrare la relazione fra malattia e causa. Molte volte gli interessati o i loro eredi rinunciano alla richiesta dei loro diritti perché andare in causa è molto faticoso e molto dispendioso. La Regione, quindi, interviene economicamente a loro sostegno offrendo inoltre una maggiore probabilità di ottenere giustizia collaborando anche all'individuazione dei principali soggetti economici che hanno operato negli anni in Liguria nel settore industriale dell'amianto.

Ciò anche al fine di rendere possibile per la Regione stessa, nell'ambito delle leggi che regolano gli obblighi risarcitori, un recupero almeno parziale delle somme impiegate nel risarcimento del territorio e nella tutela sanitaria dei cittadini colpiti da patologie ricollegabili all'amianto. Infine, non ultimo, la regione vuole dare puntuale applicazione alla legge 257/1992 che vieta l'estrazione di amianto.

La legge 257 non definisce eccezioni; eppure, oggi, anche per effetto del Decreto Ministeriale del 14.05.1996 "normative e metodologie tecniche per interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5 comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", si coltivano cave in pietra verde, che contengono amianto e le si frantuma provocando condizioni di polverosità, quindi sottoponendo a rischio di inalazione di fibre di amianto i lavoratori addetti e popolazione vicina.

L'iniziativa legislativa ha lo scopo di rimborsare le ASL per le spese finalizzate alle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e per la tutela legale delle persone affette da malattie correlabili all'amianto (art. 8). La Proposta di Legge sostiene finanziariamente, attraverso erogazioni contributive, le ASL per i progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, le Associazioni contro l'amianto e le vittime dell'amianto per iniziative di cui all'articolo 10, e gli enti e i privati per lo smaltimento e bonifica di piccole quantità di materiale contenente amianto (art. 11).

La Proposta di Legge contiene un apposito dispositivo che introduce sanzioni amministrative per le inosservanze degli obblighi di legge.

Proposta di legge recante:

“Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono; per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell'amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992 n° 257 (Norme relative alla cessazione e dell'impiego dell'amianto)”

Art. 1*(Finalità)*

- 1) La Regione Liguria promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza e controllo e, in particolare, delle ASL, dei Comuni, dell'ARPAL, del Centro Operativo Regionale Ligure (COR Liguria), dei registri dei mesoteliomi e delle asbestosi, del registro degli esposti ed ex esposti ad amianto, ed attua e promuove azioni di prevenzione delle malattie indotte all'esposizione all'amianto nei confronti dei cittadini che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari residenti nella Regione Liguria nonché nei confronti di lavoratori, ex lavoratori e loro familiari, ovunque attualmente residenti, che abbiano operato nel corso della loro vita lavorativa, in Liguria alle dipendenze di Imprese Pubbliche o private ove l'attività lavorativa li abbia esposti alla inalazione di fibre di amianto;
- 2) Promuove e sollecita la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti e sostiene le persone affette da malattie ricollegabili all'esposizione all'amianto;
- 3) Promuove la prevenzione primaria (rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto) a tutela della salute pubblica e della difesa dell'ambiente;
- 4) Istituisce la Commissione Regionale sull'amianto e la Conferenza Regionale sull'amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Art. 2*(Competenze)*

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Liguria provvede:

- 1) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o altre correlabili all'amianto, individuate per aree di Territorio Regionale;
- 2) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche e altre attribuibili all'esposizione all'amianto;
- 3) alla classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto;
- 4) all'individuazione e classificazione dei siti in cui si lavora ovvero si è lavorato l'amianto o il materiale che lo contiene con iscrizione nel registro esposti amianto dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni di cui al punto 3) del presente articolo e degli abitanti residenti all'interno del raggio di Km. 1 (uno) dai siti esposti a rischio;
- 5) all'individuazione e classificazione delle aree territoriali interessate da presenza di conformazioni geologiche contenenti amianto nativo anche con finalità di individuare le categorie di cittadini ed addetti a specifiche lavorazioni esposti a rischio amianto, nonché le popolazioni residenti in dette aree su cui andrà svolto il monitoraggio di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo.

Art. 3*(Registri regionali)*

- 1) La Regione Liguria predispone un Registro regionale degli esposti e degli ex esposti conferma e potenzia lo sviluppo del COR Liguria – istituito nel 1994 in collaborazione con l'IST e riconosciuto con delibera della Giunta Regionale n°1055 del 28/11/2003 – con sede a Genova presso l'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (IST) di Genova, estendendo gli obblighi di segnalazione e registrazione alle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto
- 2) Il registro delle asbestosi e dei mesoteliomi effettua ogni anno una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.
- 3) La Commissione Regionale di cui al successivo articolo 4, definisce i criteri per la individuazione degli esposti ed ex esposti nel registro. La Commissione Regionale nel definire tali criteri deve tener conto dei dati già esistenti che possono favorire l'iscrizione degli esposti ed ex esposti nel registro.
- 4) La Commissione Regionale di cui all'articolo 4 ha compiti di controllo sulla tenuta dei registri.
- 5) I registri sono aggiornati con cadenza annuale.
- 6) Il Registro regionale delle asbestosi e dei mesoteliomi si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n°277.
- 7) Con la definizione di esposti si intendono tutte le persone che, in maniera diretta o indiretta, professionale, extraprofessionale o ambientale siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo ad una accurata anamnesi lavorativa e/o ambientale e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza ed applicazione.
- 8) Il registro della classificazione delle lavorazioni esposte all'amianto ha la funzione di promuovere la prevenzione sanitaria ai lavoratori esposti a tali lavorazioni.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

- 1) E' istituita presso l'Assessorato alla Sanità la Commissione Regionale sull'amianto
- 2) La Commissione Regionale verifica, predispone e aggiorna l'istituzione dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne facciano istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie o da quei soggetti esercitanti funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 1 mediante documentata valutazione per ogni singolo caso in esame e ne controlla la corretta tenuta.
- 3) La Commissione Regionale sull'amianto, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promozione e attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui al successivo articolo 8);
 - b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dalle ASL e dalle strutture accreditate degli esposti all'asbesto;
 - c) promozione delle iniziative per i controlli sanitari gratuiti ai dipendenti delle aziende e ai cittadini di cui ai punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 2;
 - d) proposta di iniziative formative rivolte ad operatori pubblici e privati nei settori sanitario ed ambientale, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (atto di indirizzo e

- coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).
- e) proposta di interventi di recupero ambientale per le aree inquinate.

Art. 5

(Composizione della Commissione)

- 1) La Commissione Regionale sull'amianto è composta da undici membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione Liguria, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità.
- 2) La Commissione Regionale è composta da:
 - a) un nucleo di tre esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto designato dall'Assessorato alla Sanità;
 - b) un esperto con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto di nomina dell'Assessorato all'Ambiente – medico legale;
 - c) un rappresentante delle Unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi Sanitari Regionali;
 - d) un tecnico specialista individuato fra i medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologici operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;
 - e) un rappresentante della Associazione invalidi del lavoro;
 - f) un rappresentante delle Associazioni contro l'amianto e delle vittime dell'amianto operanti in Liguria;
 - g) un rappresentante dei sindacati confederali;
 - h) un rappresentante dei sindacati di base;
 - i) un esperto designato dal Consiglio delle autonomie locali.
- 3) La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
- 4) Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.
- 5) Ai componenti della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
- 6) Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione Regionale sull'amianto si avvale di personale in servizio presso il Dipartimento regionale della Sanità.

Art. 6

(Istituzione del Piano regionale amianto)

- 1) In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992 n° 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto), del Decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 1994, nonché del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del territorio 18 marzo 2003 n°101 (Regolamento per la realizzazione di una Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001 n°93), e della Delibera di Consiglio Regionale n°105 del 20/12/1996, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con le Commissioni Consiliari Sanità e Ambiente, sentita la Commissione Amianto, approva il nuovo Piano Regionale Amianto della Liguria.

2) Il PRAL contiene:

- a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto, effettuato dalle ASL in collaborazione con i Comuni del territorio;
- b) censimento dei poli estrattivi (cave) e di ogni altro impianto dai quali si estrae materiale che contiene amianto e definizione dei criteri per la chiusura, la messa in sicurezza e per la bonifica;
- c) individuazione, mappatura dettagliata (non inferiore a 1:25000 di scala) e classificazione in relazione al potenziale grado di rischio da esse rappresentato, delle conformazioni geologiche contenenti amianto nativo;
- d) mappatura georeferenziata del materiale contenente amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'ARPAL;
- e) elaborazione dei criteri per individuare le priorità dei siti da bonificare;
- f) definizione dei criteri per elaborare un piano di smaltimento attraverso il censimento e registrazione delle ditte che svolgono attività di bonifica e di smaltimento;
- g) individuazione degli impianti adatti allo smaltimento, individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPAL e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
- h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.

Art. 7

(Conferenza Regionale sull'amianto)

- 1) La Commissione Regionale sull'amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza Regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
- 2) La Commissione Regionale sull'amianto presenta alla Commissione Consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1) e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa a tutti gli enti interessati (INAIL, IPSEMA) ed ad altri eventuali enti che a qualsiasi titolo sono cointeressati al problema amianto.

Art. 8

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

- 1) L'Amministrazione Regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi, la cui entità è definita entro il 31 Dicembre di ogni anno, a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel Territorio Regionale della Liguria, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale o ambientale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento;
- 2) I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro Regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro Regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale, extraprofessionale o ambientale all'amianto;
- 3) Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i Servizi Sanitari Regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.;
- 4) In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1., i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta;
- 5) L'Amministrazione Regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.;
- 6) L'Amministrazione Regionale individua, nella misura del possibile, i responsabili che hanno provocato i danni sanitari alle persone oggetto di contribuzione di cui ai precedenti commi, ed esercita, ove possibile, nei loro confronti azione di rivalsa;
- 7) Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 1., punto 3) e dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1., punto 4) della presente legge.

Art. 9

(Istituzione della tutela gratuita delle vittime dell'amianto)

- 1) La Regione Liguria stabilisce, previo parere motivato della Commissione di cui all'articolo 4), convenzioni con i patronati o le Associazioni che dimostrino di essere in grado di fornire informazioni medico legali e tutela legale gratuita ai lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili

all'amianto, o per le loro famiglie in caso di decesso.

Le informazioni devono riguardare le procedure da seguire per gli indennizzi e i risarcimenti, di assistere i cittadini che intendono ricorrere, risarcimento del danno biologico e il riconoscimento dei benefici previdenziali.

- 2) La convenzione deve prevedere la gratuità dell'intervento medico – legale per le persone il cui reddito ISEE sia inferiore a 30.000 Euro/anno.

Art. 10

(Contributi alle Aziende Sanitarie, agli Istituti di Ricerca e alle Associazioni)

- 1) L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende Sanitarie Regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto;
- 2) La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione Regionale della Sanità corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa entro il 30 giugno di ogni anno;
- 3) L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto presenti nella Regione Liguria, a sostegno delle iniziative documentate che promuovono;
- 4) La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione Regionale alla Sanità entro il 30 giugno di ogni anno corredata del programma annuale di attività e del relativo quadro finanziario.

Art. 11

(Contributi ai privati per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

- 1) La Regione Liguria, al fine di evitare lo smaltimento non autorizzato dell'amianto e dei materiali che lo contengono, concede contributi ai privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ovvero inferiori a mq. (metri quadrati) 40 e a Kg. (chilogrammi) 450;
- 2) La Regione Liguria finanzia gli Enti preposti allo smaltimento di materiali contenenti amianto affinché il recupero e lo smaltimento dei piccoli quantitativi venga effettuato gratuitamente.

Art. 12

(Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti o ex esposti)

- 1) Presso ciascun Dipartimento di prevenzione delle ASL della Regione Liguria, ogni servizio o unità operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro, istituisce sulla base di un protocollo adottato a livello Regionale, sentito il parere della Commissione Regionale sull'amianto di cui all'articolo 4), la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio Territorio Ligure;
- 2) Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che possono inalare fibre d'amianto in quanto addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto o all'individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento.

Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente l'amianto;

- 3) Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati a contatto con amianto in modo diretto o indiretto;
- 4) La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d'ufficio ai soggetti interessati di cui il servizio o l'unità operativa di prevenzione ha conoscenza ovvero richiesta direttamente, singolarmente o collettivamente, da quei lavoratori o cittadini che ritengano di essere o essere stati esposti all'amianto;
- 5) Il servizio o l'unità operativa di prevenzione adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio sulla quale è riportata l'anamnesi lavorativa e sanitaria e sono annotati tutti gli esami, le analisi e le eventuali prescrizioni terapeutiche. Detta cartella è rilasciata all'interessato;
- 6) Il protocollo di cui al comma 1. del presente articolo è adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto e all'esposizione ambientale accusata;
- 7) Ai lavoratori ex esposti è, in ogni caso, assicurata gratuitamente la diagnostica e la specialistica più avanzata;
- 8) Il servizio o l'unità informativa di prevenzione predispongono campagne e azioni informative dirette agli esposti ed ex esposti all'amianto, al fine di informare sulla dannosità del fumo e sulle abitudini alimentari più appropriate da seguire in caso di esposizione;
- 9) La sorveglianza Sanitaria di cui al presente articolo si applica altresì ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali;
- 10) L'operazione di sorveglianza Sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all'amianto ha inizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Informazione alla popolazione e agli operatori Sanitari)

- 1) L'Assessorato Regionale alla Sanità, di concerto con l'Assessorato alle Politiche Sociali ed in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4), nonché agli iscritti nei Registri di cui all'articolo 3), predispone un piano di informazione sulle patologie asbesto correlate nei confronti:
 - a) della popolazione in generale;
 - b) dei lavoratori degli Enti e delle Aziende che sono stati esposti all'amianto;
 - c) delle popolazioni residenti prossime ai siti di cui ai punti 3) e 4) comma 1. dell'articolo 2).;
 - d) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 14

(Istituzione dello Sportello amianto)

- 1) La Regione Liguria istituisce, su proposta della Commissione Regionale sull'amianto di cui all'articolo 4), nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno "Sportello Amianto" presso la ASL interessata, stipulando accordi con il Comune più colpito da malattie asbesto correlate, in particolare fornire informazioni

ai lavoratori ex esposti all'amianto e ai cittadini sulla Legislazione e sui diritti previsti, allo scopo di:

- fornire informazioni ai cittadini in merito alla presenza di amianto negli edifici, al suo riconoscimento e agli Enti preposti al suo riconoscimento, alla sua messa in sicurezza e rimozione;
 - fornire informazioni ai lavoratori ex esposti in relazione ai rischi cui sono sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 12).
- 2) Lo Sportello Amianto con il seguente numero verde _____ è aperto periodicamente, in orari che possano permettere il maggiore afflusso dei lavoratori e dei cittadini interessati;
- 3) Il personale dello sportello comprende esperti medici e tecnici del servizio delle UOPTSAL, volontari delle Associazioni contro l'amianto e delle vittime dell'amianto, cui viene riconosciuto il rimborso spese.

Lo Sportello Amianto viene fatto conoscere ai cittadini tramite tutte le forme di pubblicità necessarie (mezzi giornalistici, televisivi, sito Regione Liguria, etc.). Lo Sportello viene aperto nei Comuni di:

- La Spezia
- Lerici
- Sestri Levante
- Genova
- Savona

Art. 15

(Divieto di estrazione di materiali contenenti amianto)

- 1) Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1), comma 2, della Legge 257/1992 è fatto divieto di estrazione di materiali contenenti amianto da qualunque terreno possa provenire;
- 2) Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente previsti e preventivati, i lavori devono essere immediatamente sospesi ed avvisata la ASL competente per territorio. La ASL prescriverà le misure che devono essere prese per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata;
- 3) Con l'entrata in vigore di questa Legge Regionale verranno determinate le norme attuative della stessa e le modalità di smaltimento e funzionamento delle apposite discariche.

Art. 16

(Cave di pietre verdi)

- 1) In virtù di quanto stabilito dal precedente articolo 15), per tutti i poli estrattivi indicati e normati ai sensi della Legge Regionale n° 12 del 10 Aprile 1979 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 21/2001 e s.m.i. i ricadenti all'interno di siti individuati dal censimento delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C, dell'Allegato 1 della Delibera di Consiglio Regionale n° 105 del 20 dicembre 1996 ("Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini

della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto come previsto dall'articolo 10 della Legge n° 257/1992"), per i quali sia dimostrato il rilascio superiore a 0,1 è fatto divieto di estrazione;

- 2) Nei poli estrattivi (cave) dovranno essere adottati tutti quei adempimenti atti a mettere in sicurezza ed a norma gli impianti di coltivazione ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 17

(Movimentazione e sbancamenti)

- 1) Per quanto riguarda movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste, dall'articolo 6, lettera c) della presente Legge Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa verrà emanato un Regolamento di attuazione per la tutela ambientale che si dovrà attenere a quanto disposto dall'allegato 2 della Delibera del Consiglio Regionale n° 105 del 20 dicembre 1996 ed a tutte le prescrizioni che verranno previste dal PRAL di cui all'articolo 6);
- 2) Le istanze per il rilascio del permesso di costruire o le dichiarazioni di inizio attività di opere private, nonché i progetti per le opere pubbliche, di cui al precedente comma 1), dovranno essere corredati di un'analisi geologica preventiva, che accerti l'eventuale presenza di amianto nativo, nell'area interessata dai lavori al fine di prevedere le precauzioni del caso individuate nel regolamento di cui al comma 1). Della presenza a tale rischio dovrà essere fatta menzione nel permesso a costruire o nella dichiarazione d'inizio attività;
- 3) In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza previste in merito ai lavori citati ai commi 1) e 2), del presente articolo, l'Ente accertatore ne dà immediata comunicazione al Sindaco competente, il quale direttamente, o per tramite del Dirigente di settore incaricato, provvederà ad emettere immediata ordinanza di sospensione dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi dal trasgressore, per mettere in sicurezza il sito;
- 4) Fino all'emanazione del PRAL e delle relative citate cartografie, al fine dell'applicazione del presente articolo potrà essere impiegata la cartografia di cui all'allegato 1 della Delibera di Consiglio Regionale n° 105 del 20 Dicembre 1996.

Art. 18

(Catasto delle aree a rischio amianto)

- 1) In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6) della presente Legge Regionale (Istituzione del Piano Regionale Amianto) è istituito presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Liguria il Catasto delle aree a rischio amianto. A tale scopo e per i compiti ulteriori previsti dalla presente legge esso può essere potenziato nel personale e nella strumentazione su proposta della Commissione regionale di cui al precedente articolo 4).

Art. 19

(Pianificazione territoriale)

- 1) I Comuni della Liguria nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), di cui all'articolo 38 della Legge Regionale n° 36/1997 e s.m.i., le Province e la Regione, nel formulare il parere previsto dall'articolo 39 della stessa legge, dovranno tenere in considerazione l'eventuale presenza di conformazioni geologiche, comportanti un rischio per la presenza di amianto nativo. La Regione Liguria altresì, in disposizione dell'articolo 65 della stessa Legge Regionale, di cui sopra, provvede agli aggiornamenti previsti dall'articolo 6 della presente legge (Istituzione del Piano Regionale Amianto).

Art. 20*(Vigilanza)*

- 1) La vigilanza è svolta dal personale delle ASL, dell'ARPAL, delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie e dagli agenti giurati volontari delle Associazioni con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell'ambiente.

Art. 21*(Sanzioni)*

- 1) Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sulle aree individuate dalla presente Legge è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 euro.
- 2) Nel caso delle opere di cui agli articoli 15 e 17 della presente legge, realizzate senza osservare gli obblighi previsti dall'allegato 2) della Delibera di Consiglio Regionale n° 105 del 20 dicembre 1996 o dalle eventuali integrazioni in merito dal PRAL il realizzatore, il progettista ed il committente sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato. La sanzione è raddoppiata se si supera il limite di del 20% rispetto a quanto previsto dall'articolo 17 della presente legge.
- 3) Tutte le opere di smaltimento, rimozione, bonifica e ogni altra attività di cava comprese quelle ad essa correlate, eseguite in difformità o totalmente al di fuori delle prescrizioni previste dalla presente legge, nonché quelle in essa contenute sul rispetto ambientale e della Salute Pubblica, sono punite con una sanzione amministrativa tra 10.000 e 100.000 euro.
- 4) Alla seconda irrogazione di sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. In caso di mancata applicazione delle norme che implicano la responsabilità dei Direttori Generali delle ASL, nonché del Direttore Generale dell'ARPAL, la Regione Liguria può prendere gli opportuni provvedimenti, fino alla rimozione degli inadempienti.
- 5) Sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali o amministrative previste per uguali fattispecie da altre normative.

Art. 22

(Applicazioni delle sanzioni amministrative)

- 1) Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 della presente legge sono attribuite alla Regione Liguria.

Art. 23

(Norme finanziarie)

- 1) Gli oneri derivanti dalla presente Legge sono coperti dalla Legge Finanziaria e di bilancio di ogni anno.
- 2) Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 21 e 22, costituiscono entrata del Bilancio Regionale di ogni anno.

Art. 24

(Entrata in vigore)

- 1) La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria